



CAPO VI

DELLA DELEGAZIONE, DELL'ESPROMISSIONE E DELL'ACCOLLO

1268. Delegazione cumulativa. — Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore [1333], il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente [1230, 1272, 1273, 1300] di liberarlo [1274, 1294].

Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento [1530].

1269. Delegazione di pagamento. — Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante [1181, 1188]. Sono salvi gli usi diversi.

1270. Estinzione della delegazione. — Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.

Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.

1271. Eccezioni opponibili dal delegato. — Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.

Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario [1409].

Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento [1530].

1272. Espromissione. — Il terzo che senza delegazione del debitore [1180], ne assume verso il creditore il debito [1333], è obbligato in solido [1292] col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo [1230, 1268, 1273].

Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario [1409, 1413].

Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione [1248]. Non può opporgli la compensazione [1246 n. 5] che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.

1273. Accollo. — Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma [1333] il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [1411].

L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [1230, 1268, 1272, 1274, 1937] (1).

Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo [1292].

In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta [1409, 1411, 1413].

(1) Cfr. art. 8, c. 2, l. 27-7-2000, n. 212 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del*



contribuente) che dispone: “2. E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.”

1274. Insolvenza del nuovo debitore. — Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva [1268].

Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore [1186], il debitore originario non è liberato [1276].

Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all’accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione [1273].

1275. Estinzione delle garanzie. — In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle [1232, 2878].

1276. Invalidità della nuova obbligazione. — Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla [1418 ss.] o annullata [1425 ss.], e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate dai terzi [1275, 2881].